

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 04/08/2022

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**Art. 42**

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 41/1996)*

**1.** La lettera i) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 41/1996 è sostituita dalla seguente:

<<i>i) attività volte a sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa.>>.

**2.** Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 41/1996 è sostituito dal seguente:

<<7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3.>>.